



COMUNITÀ DELLA PAGANELLA
Provincia di Trento

AVVISO PUBBLICO PER L'ISCRIZIONE AD ELENCHI APERTI DI SOGGETTI PRESTATORI ACCREDITATI PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO A FAVORE DI PERSONE ANZIANE ED IN SITUAZIONE DI FRAGILITÀ RESIDENTI NELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA

Con il presente Avviso la Comunità della Paganella apre i termini per la presentazione delle domande di iscrizione ad elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per la gestione di servizi di assistenza domiciliare e di contesto, dimissioni protette per persone anziane e con fragilità residenti nel territorio della Comunità della Paganella.

PREMESSA

- La Comunità della Paganella ha la necessità di procedere all'affidamento a Soggetti in possesso dei requisiti previsti dei servizi di ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO (comprensiva del servizio di dimissioni protette).
- La Legge Provinciale n. 13 del 2007 (Politiche sociali nella provincia di Trento), in armonia con i valori della Costituzione, della Carta dei diritti fondamentali e nel rispetto dei livelli essenziali previsti dalla normativa nazionale, definisce il sistema delle politiche sociali nella provincia di Trento e disciplina l'organizzazione dei servizi sociali.
- Il D. Lgs. 36/2023 (Codice degli appalti) all'art. 6 stabilisce che "in attuazione dei principi di solidarietà sociale e di sussidiarietà orizzontale, la pubblica amministrazione può apprestare, in relazione ad attività a spiccata valenza sociale, modelli organizzativi di amministrazione condivisa, privi di rapporti sinallagmatici, fondati sulla condivisione della funzione amministrativa con gli Enti del Terzo Settore di cui al D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117, sempre che gli stessi contribuiscano al perseguimento delle finalità sociali in condizioni di pari trattamento, in modo effettivo e trasparente e in base al principio del risultato. Non rientrano nel campo di applicazione del presente codice gli istituti disciplinati dal Titolo VII del codice del Terzo settore, di cui al D. Lgs. n. 117 del 2017".
- Il legislatore con l'adozione del Codice del Terzo settore (D. Lgs. 3 luglio 2017 n. 117) ha provveduto ad un riordino e alla revisione organica della disciplina in materia di enti del Terzo settore "al fine di sostenere l'autonoma iniziativa dei cittadini che concorrono, anche in forma associata, a perseguire il bene comune, ad elevare i livelli di cittadinanza attiva, di coesione e protezione sociale, favorendo la partecipazione, l'inclusione e il pieno sviluppo della persona, a valorizzare il potenziale di crescita e di occupazione lavorativa, in attuazione degli articoli 2,3,4,9,18 e 118, quarto comma, della Costituzione".

- L'art. 22, comma 3 lett. b) della L.P. 13/2007 stabilisce quanto segue: "Gli interventi di socio-assistenziali sono realizzati con le seguenti modalità: [...] b) corresponsione di tariffe, anche mediante buoni di servizio, ai soggetti accreditati, secondo modalità non discriminatorie".
- L'art. 20 comma 1 della L.P. 13/2007 prevede l'accreditamento dei soggetti quale titolo necessario per ottenere l'affidamento dei servizi concernenti gli interventi socio-assistenziali.
- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 548 del 17 aprile 2025 sono state approvate le "Linee Guida sulle modalità di finanziamento e affidamento dei servizi e interventi socio-assistenziali in provincia di Trento" che prevedono come modalità di finanziamento la corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati nella Provincia di Trento attraverso l'istituzione di una pluralità di elenchi specifici per singoli servizi da parte degli enti affidanti con requisiti di iscrizione personalizzati al territorio di riferimento, andando a costruire un "accreditamento di secondo livello".
- L'istituzione di elenchi aperti di soggetti prestatori accreditati per servizi di assistenza domiciliare e di contesto a favore di persone anziane ed in situazione di fragilità, residenti nel territorio della Comunità della Paganella, è il presupposto necessario per affidare tali servizi dietro pagamento di una tariffa da parte dell'Ente pubblico.
- Le Linee Guida sopracitate introducono un sistema attraverso cui l'Ente pubblico non affida all'esterno l'intera gestione di un servizio ma, attraverso la preselezione garantita dall'accreditamento a livello provinciale e a livello locale in applicazione del principio di sussidiarietà orizzontale, indica i soggetti ritenuti più idonei ad assicurare determinati standard di gestione e di offerta dei servizi sociali in favore delle persone che ha in carico al quale spetta la scelta del soggetto erogatore del servizio e la possibilità di esercitare un controllo diffuso della qualità del servizio fruito. L'Ente pubblico si surroga all'utente nel pagamento della tariffa al fornitore del servizio.
- Con deliberazione della Giunta provinciale n. 347 di data 11.03.2022 avente ad oggetto l'approvazione del quarto stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura sono stati definiti i "Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali".
- Lo Stato, in funzione della sua competenza legislativa esclusiva in materia di "determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale" sancita dall'art. 117 della Costituzione, attraverso l'apposito organismo di coordinamento del sistema degli interventi e dei servizi sociali istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali istituito con l'art. 21 del D. Lgs. 147/2017 ha emanato un documento denominato "Piano Nazionale degli Interventi e dei servizi sociali 2024-2026" che definisce nuovi Livelli Essenziali delle Prestazioni in ambito Sociale (LEPS) da garantire sul territorio nazionale.
- Il Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 prevede il servizio di "dimissioni protette" che si prefigge l'obiettivo di contribuire a ridurre il numero dei ricoveri reiterati presso i presidi ospedalieri e favorire il decongestionamento degli ospedali, promuovere l'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso l'intercettazione precoce del bisogno e della iniziale fragilità garantendone la presa in carico sanitaria e sociosanitaria, aumentare il grado di appropriatezza e personalizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie assicurando la continuità assistenziale. Il servizio si articola in due tipologie: persone che possono far rientro presso il proprio domicilio e persone prive di tale possibilità. Ai fini del presente avviso si fa riferimento unicamente alle dimissioni protette nei confronti di persone che possono far rientro presso il proprio domicilio e sono ricomprese nel servizio di assistenza domiciliare.

DEFINIZIONI

Per **Comunità** si intende la Comunità della Paganella.

Per **Soggetti prestatori** si intendono i soggetti iscritti negli elenchi aperti per l'affidamento attraverso tariffa dei servizi di assistenza domiciliare e di contesto, dimissione anticipata assistita e prevenzione dell'ospedalizzazione, per persone residenti nel territorio della Comunità della Paganella.

Per **Aperto** si intende un elenco che accoglie l'iscrizione di tutti i soggetti che ne facciano richiesta purché in possesso dei requisiti previsti.

Per **Tariffa**, ai sensi dell'Allegato D) della deliberazione della Giunta Provinciale n. 548 del 17.04.2025 si intende una forma di finanziamento che consiste nella corresponsione del valore del servizio o intervento fornito al singolo utente, calcolato, in genere, su base oraria o giornaliera. Ai fini gestione dei servizi oggetto del presente avviso l'attribuzione agli utenti della tariffa sarà in forma oraria ed indiretta in quanto l'Ente pubblico si surroga nei confronti dell'utenza nella gestione e nel pagamento della tariffa.

Per **Catalogo** si intende il Catalogo dei servizi socio-assistenziali approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 2187 del 23 dicembre 2024.

Per **Regolamento** si intende il D.P.P. 9 aprile 2018, n. 3-78/Leg recante "Regolamento di esecuzione degli articoli 19, 20 e 21 della L.P. 13/2007 in materia di autorizzazione, accreditamento e vigilanza di soggetti che operano in ambito socio assistenziale" con cui sono state disciplinate le modalità e i requisiti per ottenere l'accREDITamento e per poter svolgere, tra il resto, servizi riferiti all'ambito domiciliare e di contesto.

Per **Determinazioni** si intende il documento denominato "Determinazioni per l'esercizio delle funzioni socio-assistenziali approvate con deliberazioni di Giunta Provinciale n. 2422 del 09.10.2009 e n. 2879 del 27.11.2009".

Per **Quarto stralcio del Programma Sociale Provinciale** si intendono "gli indirizzi e i vincoli generali per le politiche tariffarie, volti a promuovere l'uniformità delle tariffe" ivi compresi gli indirizzi e i vincoli relativi alla "determinazione dei corrispettivi per i servizi erogati dai soggetti accreditati".

Per **PAI** si intende il piano assistenziale individualizzato che viene predisposto dall'assistente sociale di riferimento ed inviato in sede di attivazione.

Art. 1 Descrizione

1. La procedura ha per oggetto l'affidamento ai sensi dell'articolo 22 comma 3 lett. b) della L.P. 13/2007 mediante corresponsione di tariffe l'intervento previsto dal Catalogo per l'area età anziana, aggregazione funzionale DOMICILIARE E DI CONTESTO:
 - Scheda 3.20 Assistenza domiciliare e di contesto
2. Tra i servizi di assistenza domiciliare e di contesto da erogare a favore di residenti nel territorio della Comunità della Paganella è compreso anche il servizio di "Dimissioni protette" previste dal Piano nazionale degli interventi e dei servizi sociali 2024-2026 tra i Livelli Essenziali delle Prestazioni Sociali (LEPS).
3. Per gli interventi di cui sopra viene istituito un unico specifico Elenco aperto denominato "Elenco aperto Assistenza domiciliare e di contesto".

Art. 2 Durata e funzionamento dell'elenco

1. L'iscrizione all'elenco da parte dei singoli soggetti ha efficacia dalla data di sottoscrizione della Convenzione (Allegato A1 del presente avviso) fino al **31.12.2028** prorogabile di **ulteriore 1 (un) anno fino al 31.12.2029**.
2. L'efficacia dell'iscrizione ha in ogni caso natura transitoria nelle more della conclusione del percorso di revisione del sistema di gestione del Servizio di assistenza domiciliare attivato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1838 di data 15.11.2024 e proseguito con le conseguenti sperimentazioni.
3. Fermo restato quanto previsto dal comma 1 l'effettiva attivazione del servizio diretto agli utenti avverrà a decorrere dal **1° gennaio 2027**.
4. L'elenco ha natura aperta pertanto nuove iscrizioni ed eventuali modifiche potranno essere presentate in ogni momento.
5. L'elenco può essere revocato su iniziativa della Comunità della Paganella nel caso di sopravvenuti motivi di pubblico interesse e senza che sia riconosciuto alcun indennizzo ai Soggetti iscritti. In tal caso verrà disciplinato con specifico Accordo l'eventuale prosecuzione degli interventi in corso, al fine di salvaguardare la continuità assistenziale.
6. L'aggiornamento dell'Elenco avverrà periodicamente, consentendo così l'inserimento di nuovi Soggetti che ne facciano richiesta e risultino in possesso dei requisiti generali e specifici richiesti come specificato nei successivi paragrafi.

Art. 3 Modalità di presentazione della domanda e di iscrizione da parte dei soggetti interessati

1. I Soggetti interessati devono presentare domanda di inserimento nell'Elenco utilizzando il **modello B** allegato al presente avviso.
2. La domanda può essere presentata in ogni momento a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso e fino al termine del periodo di efficacia degli elenchi e dovrà pervenire tramite PEC all'indirizzo comunita@pec.comunita.paganella.tn.it. L'invio da casella di posta elettronica semplice è valido se il documento è sottoscritto mediante firma digitale o firma elettronica qualificata oppure, anche se sottoscritto con firma autografa, è scansionato e presentato unitamente alla copia del documento d'identità; l'invio da casella di posta certificata è valido se il documento è trasmesso mediante una casella di posta elettronica certificata le cui credenziali di accesso sono state rilasciate previa identificazione del titolare (PEC-ID) senza necessità di

sottoscrizione. NON verranno prese in considerazione le richieste di iscrizione formulate in difformità a quanto sopra descritto.

3. Al fine di favorire la **continuità assistenziale**, i soggetti che alla data di pubblicazione del presente Avviso hanno già in essere interventi di assistenza domiciliare nei confronti di persone residenti nel territorio della Comunità della Paganella, se lo ritengono di proprio interesse, sono tenuti a presentare domanda di iscrizione **entro il 16 novembre 2026**, al fine di consentire la stipula della convenzione e il completamento della procedura di conferma della scelta da parte dell'utente entro il 10 dicembre 2026 ed il conseguente avvio del servizio dal 01 gennaio 2027.
4. Con la presentazione della domanda, il Soggetto interessato dichiara il possesso dei requisiti generali e specifici e di accettare le condizioni degli interventi riportate nel presente Avviso e nella Convenzione (Allegato A1) al presente Avviso.
5. Alla domanda, redatta secondo il modello B e pena esclusione dalla procedura, va allegato:
 - Dichiarazione sostitutiva (Allegato B1) redatta ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 nella quale si attesti di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione di cui agli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 e in ogni altra situazione che possa determinare l'esclusione dalla presente selezione non competitiva e/o l'incapacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione;
 - Dichiarazione antimafia (Allegato B2 e B3);
 - Modulo di conto corrente dedicato (Allegato B4).
6. La domanda e tutti gli Allegati devono essere in formato PDF/A e nell'oggetto è necessario indicare "ISCRIZIONE AD ELENCHI APERTI DI SOGGETTI PRESTATORI ACCREDITATI PER IL SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE E DI CONTESTO NEL TERRITORIO DELLA COMUNITÀ DELLA PAGANELLA".
7. Le richieste di chiarimenti inerenti il presente Avviso dovranno essere inoltrate, esclusivamente per iscritto all'indirizzo comunita@pec.comunita.paganella.tn.it con le stesse modalità di invio della domanda. L'Amministrazione procedente si riserva di pubblicare eventuali integrazioni al presente avviso o le risposte alle richieste di chiarimenti nella sezione dedicata del proprio sito internet istituzionale e si rendono note a tutti i partecipanti.
8. Il responsabile del procedimento amministrativo provvede a fornire riscontro entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento del quesito, tramite invio al richiedente di specifica nota a mezzo PEC.

Art. 4 Requisiti generali

1. Possono presentare domanda di iscrizione all'Elenco aperto di cui al presente Avviso i soggetti in possesso dell'autorizzazione e dell'accreditamento definitivi ad operare in ambito socio-assistenziale di cui agli artt. 19 e 20 della L.P. 13/2007 e ai sensi degli artt. 4 e 6 del Regolamento nell'aggregazione funzionale "età anziana domiciliare e di contesto" ai sensi del Catalogo dei servizi socio assistenziali vigente.
2. È inoltre richiesta l'assenza delle cause di esclusione previste dagli artt. 94 e 95 del D. Lgs. 36/2023 (Codice dei contratti pubblici) per quanto compatibili.
3. I requisiti indicati devono essere posseduti sia al momento dell'iscrizione negli elenchi che per tutta la durata della loro efficacia.

Art. 5 Requisiti specifici

1. Oltre ai requisiti generali indicati nel precedente articolo, i soggetti prestatori devono anche possedere i seguenti requisiti specifici:
 - Rispettare dei diritti degli utenti riconosciuti da convenzioni internazionali, da disposizioni a tutela dei consumatori e dalle carte dei servizi;
 - Assenza di interruzioni di servizi socio-assistenziali, svolti in convenzione con Enti pubblici, causate da inadempimenti contrattuali del Soggetto prestatore e ad esso imputabili nei 10 anni precedenti la richiesta di iscrizione all'Elenco;

- Disponibilità ad utilizzare strumenti per il monitoraggio e la valutazione dei servizi offerti anche con il coinvolgimento dei beneficiari e delle loro famiglie condivisi con il Servizio Socio-assistenziale;
- Esperienza pregressa e diretta di gestione di servizi di assistenza domiciliare per conto di Enti pubblici in Provincia di Trento per un periodo non inferiore a 2 (due) anni negli ultimi 5 (cinque) anni. Ai fini della valutazione del presente requisito, saranno presi in considerazione esclusivamente i periodi durante i quali il prestatore ha svolto attività di gestione diretta ed erogazione di servizi domiciliari all'utenza. Non saranno computati i periodi riferiti esclusivamente allo svolgimento di attività di formazione, consulenze o altre attività di supporto, ancorché inerenti alla gestione dei servizi domiciliari.

Art. 6 Valutazione delle domande, verifiche e pubblicazione degli elenchi

1. Le domande e la sussistenza dei requisiti generali e specifici di cui al presente Avviso sono verificati dalla Responsabile del procedimento entro il termine massimo di 90 (novanta) giorni dalla loro presentazione.
2. Non è prevista l'attribuzione di punteggi alle domande. Trattandosi di un procedimento non competitivo, tutti i Soggetti che soddisfano i requisiti sono iscritti nell'Elenco aperto di cui al presente Avviso a decorrere dalla data di sottoscrizione della Convenzione.
3. L'aggiornamento degli elenchi avviene periodicamente consentendo l'inserimento di nuovi soggetti che ne facciano richiesta e risultino, a seguito delle verifiche da parte degli Uffici, in possesso dei requisiti generali e specifici.
4. L'aggiornamento può riguardare anche eventuali modificazioni di soggetti già iscritti sulla base di idonea documentazione o di specifiche dichiarazioni ai sensi del DPR 445/2000.
5. Al fine della verifica del mantenimento dei requisiti nonché per la valutazione qualitativa delle prestazioni erogate dai soggetti accreditati, la Comunità si riserva in ogni momento di procedere con propri dipendenti o anche avvalendosi di supporti esterni, alle opportune rilevazioni e valutazioni anche in loco, conformemente alla normativa provinciale.
6. L'Elenco di cui al presente Avviso è pubblicato sul sito istituzionale della Comunità della Paganella nella sezione dedicata con valore di notifica a tutti gli interessati.

Art. 7 Irricevibilità e inammissibilità della domanda

1. Fermo restando quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo e di quanto previsto dal presente articolo, ai fini del presente Avviso sono irricevibili le domande che:
 - Sono presentate in periodi temporali diversi da quelli previsti nell'art. 3 comma 2;
 - Sono presentate secondo modalità diverse da quelle previste dall'art. 3
 - Sono prive di sottoscrizione
2. Sono inammissibili le domande nelle quali non risulta dimostrato il possesso dei requisiti di cui agli artt. 4 e 5 del presente Avviso.

Art. 8 Regolarizzazione ed integrazioni

1. La Comunità si riserva nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia di procedimento amministrativo la facoltà di:
 - Richiedere chiarimenti al soggetto proponente sulla documentazione;
 - Richiedere regolarizzazioni o integrazioni documentali su mere irregolarità formali della documentazione già prodotta o comunque a completamento della documentazione già presentata.
2. In caso di mancato inoltro dei chiarimenti richiesti, mancata regolarizzazione/integrazione documentale ai sensi del comma 1, entro il termine assegnato dalla struttura competente questa conclude l'istruttoria sulla base della documentazione agli atti.

Art. 9 Cancellazione dagli elenchi aperti

1. Comporta la cancellazione dall'Elenco aperto della Comunità:
 - La decadenza dall'accreditamento ai sensi dell'art. 16 del Regolamento;
 - Il venir meno dei requisiti generali o specifici;
 - La presenza di gravi violazioni degli obblighi previsti nella Convenzione (Allegato A1 al presente Avviso).

Art. 10 Schema di convenzione

1. In caso di esito positivo della valutazione della domanda i soggetti iscritti agli Elenchi sono invitati entro 20 (venti) giorni a sottoscrivere con la Comunità lo schema di Convenzione (Allegato A1) al presente Avviso e sono inseriti nell'Elenco al fine di affidare gli interventi di cui all'art. 1;
2. La Convenzione disciplina le condizioni, le caratteristiche specifiche dei servizi e i rapporti economici e giuridici tra la Comunità e ciascun soggetto prestatore relativamente alla gestione degli interventi, i compiti, le responsabilità, le modalità e i tempi di corresponsione delle tariffe, le modalità di verifica e di controllo.
3. La Convenzione avrà durata dalla stipulazione fino al termine della durata dell'Elenco.
4. L'iscrizione del Soggetto nell'Elenco e la stipula della Convenzione non assicura un volume prestabilito di prestazioni essendo la tariffa corrisposta solamente in caso di fruizione del servizio da parte dell'utente.
5. L'Inserimento nell'Elenco e la sottoscrizione dell'accordo non comportano alcun obbligo in capo alla Comunità in riferimento a un numero minimo di utenti e/o forme di indennizzo o altro riconoscimento di natura economica, qualora non venga richiesto il servizio offerto.
6. Gli effetti della Convenzione si esplicano solamente in caso di effettiva erogazione del servizio a favore degli utenti.

Art. 11 Servizi oggetto di affidamento

1. Sono oggetto di affidamento:

Servizio di assistenza domiciliare e di contesto così come definito nella scheda 3.20 del Catalogo aggregazione funzionale "domiciliare e di contesto", area "età anziana".

L'obiettivo primario è quello di favorire la permanenza della persona nel proprio ambiente di vita, sia esso un'abitazione privata, una co-abitazione o una struttura socio-assistenziale (es. abitare accompagnato o alloggi protetti), e di affiancare i familiari e/o altre persone che si occupano dell'assistenza coinvolgendoli nel processo assistenziale e fornendo loro supporto e sollievo. Nella prospettiva della promozione del benessere e di una migliore qualità di vita, il servizio concorre assieme ad altri servizi nel prevenire i rischi di isolamento e rimuovere le condizioni di emarginazione, nell'evitare i collocamenti impropri in strutture residenziali, favorire i rientri nella propria abitazione attraverso progetti che mirano al recupero/riattivazione delle competenze e delle autonomie.

Il servizio di assistenza domiciliare può essere attivato anche per affiancare e formare l'assistente privata o i familiari nello svolgimento delle attività di cura oppure per rispondere a situazioni di necessità temporanea (es. dimissioni protette).

Gli interventi di assistenza domiciliare comprendono:

- cura e aiuto alla persona: aiuto nell'igiene e nella cura personale, attività di mobilitazione volte a favorire la deambulazione, supporto nelle attività di preparazione e consumo dei pasti;
- sostegno relazionale: supporto alla vita di relazione, accompagnamento per l'accesso ai servizi del territorio e per il disbrigo di commissioni personali, attività di integrazione con la comunità locale;
- governo della casa;
- supporto e formazione ai caregivers, in particolare nell'utilizzo degli ausili;
- supporto a situazioni di necessità/emergenza temporanea (es. periodo post-ospedaliero, assenza improvvisa del caregiver, monitoraggio);

- promozione della socializzazione, delle relazioni interpersonali, anche in contesti e ambienti nuovi, per rallentare il decadimento psico-fisico e evitare il rischio di isolamento.

L'intervento di assistenza domiciliare comprende inoltre le "dimissioni protette" previste dal Piano Nazionale degli Interventi e dei Servizi Sociali 2024-2026 che si prefigge l'obiettivo di contribuire a ridurre il numero dei ricoveri reiterati presso i presidi ospedalieri e favorire il decongestionamento del Pronto Soccorso, di promuovere l'assistenza delle persone fragili e con perdita progressiva di autonomia, attraverso l'intercettazione precoce del bisogno e della iniziale fragilità garantendone la presa in carico sanitaria e sociosanitaria, di aumentare il grado di appropriatezza e personalizzazione delle prestazioni sanitarie e sociosanitarie assicurando la continuità assistenziale.

2. I destinatari sono persone anziane di età superiore ai 64 anni che, in assenza di adeguato o sufficiente supporto familiare, necessitano di sostegno assistenziale in via temporanea o continuativa. Il servizio può essere rivolto anche a persone in condizione di disabilità temporanea o permanente, famiglie in difficoltà che necessitano di assistenza per uno o più componenti del nucleo familiare e in generale tutte le persone in situazioni di fragilità.

Art. 12 Luogo di esecuzione del servizio

1. Il luogo prioritario di svolgimento del servizio è il territorio della Comunità della Paganella e il servizio verrà svolto prioritariamente nei 5 Comuni della Comunità: Andalo, Cavedago, Fai della Paganella, Molveno e Spormaggiore.
2. Potrà tuttavia essere prevista – occasionalmente o con continuità – l'erogazione degli interventi anche al di fuori del territorio della Comunità seppur in territorio provinciale tenuto conto dello specifico progetto d'aiuto stilato a favore del beneficiario, qualora esso sia dimorante al di fuori del territorio della Comunità della Paganella.

Art. 13 Attivazione del servizio e individuazione del Soggetto prestatore

1. La Comunità gestisce autonomamente e direttamente la procedura di ammissione alla fruizione del servizio di assistenza domiciliare che prevede la presentazione di una domanda di accesso ai servizi da parte dell'utente o del Legale rappresentante, una successiva valutazione dell'assistente sociale che vede la partecipazione dell'utente e dei soggetti coinvolti. L'assistente sociale definisce il PAI che contiene la durata dell'intervento, i tempi e gli orari di massima di esecuzione dello stesso, le ore non frontali programmate per gli incontri e il Soggetto gestore individuato.
2. La scelta del Soggetto prestatore del servizio, individuato all'interno degli elenchi aperti, viene effettuata dall'utente (o persona che ne cura gli interessi) attraverso l'intermediazione professionale dell'assistente sociale della Comunità titolare della presa in carico sulla base dell'interesse dell'utente e le relative esigenze (es. la continuità del servizio, la prossimità, la presenza di altri familiari che usufruiscono dello stesso intervento, la disponibilità del soggetto prestatore...), nonché in base al principio di rotazione dei soggetti prestatori iscritti negli elenchi.
3. Il Servizio Socio-assistenziale definisce per ogni singolo utente il monte ore massimo settimanale o mensile autorizzato comunicando i dati al soggetto gestore scelto. Nella comunicazione viene indicata la data di partenza del servizio.

Art. 14 Tariffa

1. Il valore della tariffa del servizio è stabilito secondo i Criteri per la determinazione del costo dei servizi socio-assistenziali stabili con deliberazione della Giunta Provinciale n. 347 dell'11 marzo 2022.

2. La scelta del Soggetto prestatore presso cui attivare il servizio è effettuata in base alle disposizioni contenute nelle Linee Guida in materia di gestione degli interventi socio-assistenziali tramite corresponsione di rette, tariffe o voucher ai soggetti accreditati nella provincia di Trento, approvate con deliberazione della Giunta provinciale di Trento n. 548 del 17.04.2025.
3. In caso di assenza o indisponibilità ad erogare l'intervento per cause imputabili al beneficiario stesso sono applicati altresì i criteri previsti con deliberazione della Giunta Provinciale n.911 di data 28 maggio 2021 avente ad oggetto "Legge provinciale sulle politiche sociali, art. 10. Aggiornamento del primo stralcio del programma sociale provinciale per la XVI legislatura e modifica della deliberazione n. 2353 del 28 dicembre 2017".
4. Nell'ambito del periodo di efficacia dell'Elenco il valore della tariffa del servizio può subire variazioni nei seguenti casi:
 - Nuova approvazione o aggiornamento degli atti programmatori provinciali in materia;
 - Adeguamenti contrattuali
 - Eventi straordinari.
5. I nuovi importi delle tariffe vengono individuati con provvedimento del Responsabile del servizio Socio-assistenziale e comunicati ai soggetti prestatori iscritti. Sono inoltre pubblicati sul sito web nella sezione dedicata al presente Avviso. Lo Schema di convenzione è da ritenersi aggiornato automaticamente.
6. Di seguito una tabella di sintesi relativa al valore del servizio:

TIPOLOGIA DI SERVIZIO	VALORE TARIFFA DEL SERVIZIO*	UNITÀ DI MISURA
Servizio di assistenza domiciliare e di contesto (compreso di servizio di "dimissioni protette")	€ 40,61	1 (una) ora

*valore al netto di IVA

Art. 15 Responsabilità

1. È obbligo del Soggetto gestore mantenere l'Ente pubblico affidante sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi con riguardo allo svolgimento dei servizi e degli interventi indicati all'art. 1. A tal fine, è consapevole delle disposizioni previste nell'art. 34 "Responsabilità e coperture assicurative" dello Schema di convenzione.

Art. 16 Trattamento dati

1. I dati personali di cui la Comunità viene in possesso a seguito dell'emanazione del presente Avviso sono trattati nel rispetto del DGPR privacy, Codice in materia di protezione dei dati personali, come da scheda informativa allegata.

Art. 17 Informazioni e responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il responsabile del Servizio Socio-assistenziale della Comunità della Paganella dott. Daniel Pancheri.

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Dott. Daniel Pancheri

ALLEGATI:

A1 Schema di convenzione

A2 Accordo di contitolarità

B Domanda di iscrizione all'elenco per soggetti prestatori

B1 Dichiarazione assenza cause di esclusione

B2 Comunicazione antimafia

B3 Informativa antimafia

B4 Dichiarazione conto corrente dedicato